CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PROVERA, BALOCCHI, RODEGHIERO, STROILI

Ordinamento della professione di psicomotricista

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende rispondere alle richieste di riconoscimento formativo e professionale degli psicomotricisti, operatori che da tempo svolgono interventi qualificati in ambito preventivo e terapeutico nel settore sanitario.

Regolamentare questa professione, esistente di fatto in Italia da circa venticinque anni, attraverso l'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli psicomotricisti, significa legittimare l'ampliamento della gamma di risposte a problematiche specifiche legate ad *handicap* psichici e motori e alla serie di disturbi del comportamento e della relazione che possono affiorare in ogni momento dell'esistenza ed in connessione con le più svariate patologie organiche.

Significa inoltre adeguare l'Italia alla regolamentazione di altri Paesi della Unione europea che hanno saputo da tempo recepire quale vantaggio rappresentasse per l'utenza includere un'offerta che si rivolgesse alla persona nella sua unitarietà psicocorporea.

La psicomotricità, sia nei suoi aspetti teorici che nella sua prassi operativa, è una disciplina scientifica nata in Francia nei primi del '900 che considera l'uomo nella sua globalità psicosomatica e sottolinea l'importanza dell'esperienza corporea come base dello sviluppo dell'identità, come espressione della vita emozionale e della strutturazione dell'intelligenza.

La psicomotricità oggi si può definire come un intervento preventivo e terapeutico a mediazione corporea, che utilizza l'azione ed il movimento come strumenti mediatori della relazione con se stessi e con il mondo esterno. Il corpo, elemento fondamentale del processo evolutivo nei

suoi aspetti neurobiologici e nella sua dimensione emotiva ed affettiva, viene utilizzato nel *setting* psicomotorio come mezzo di comunicazione, elemento che favorisce la rappresentazione mentale dell'esperienza e strumento di espressione della personalità.

Lo psicomotricista non legge il movimento in termini funzionali, poiché i disturbi psicomotori non sono di origine strumentale e non si esprimono attraverso una singola funzione, ma coinvolgono la totalità della persona. Un disturbo psicomotorio, infatti, quasi sempre si associa ad una sintomatologia di tipo psichico, comportamentale o relazionale. In sintesi l'intervento psicomotorio tende a favorire, sia in fase costruttiva che ricostruttiva della personalità, un'armonia tra emotività, attività mentale e competenze motorie all'interno di una dinamica di relazione con gli altri e con l'ambiente.

Tale intervento, per la sua peculiarità e complessità, deve essere affidato ad operatori con una formazione specifica sia sul piano personale che esperenziale corporeo, competenti sul piano teorico e su quello tecnico-professionale. Lo psicomotricista deve essere in grado di adattare se stesso e la sua metodologia al soggetto o al gruppo con cui opera riconoscendo le modalità di approccio e di risposta ottimale, non tanto relativamente ai sintomi, quanto ai bisogni fondamentali che affiorano durante il processo di relazione. Questa *forma mentis* riconosce la persona come importante in ogni sua parte ed in ogni sua manifestazione esaltandone la dignità.

Le aree di competenza dello psicomotricista si concretizzano in:

area anamnestico-diagnostica, ritenuta integrativa per la comprensione della totalità del soggetto;

area preventiva, dei disturbi dello sviluppo psicomotorio e delle disarmonie disaffettive e relazionali, dei disturbi precoci della relazione corporea e delle problematiche legate al disagio psicosociale;

area terapeutica, che ammonta i vissuti secondari ad *handicap*, i disturbi della percezione del Sé corporeo e dell'immagine, del carattere e del comportamento; si occupa anche delle espressioni del disagio collegate a problematiche psichiatriche e psicosomatiche, a dipendenze da stupefacenti ed alcool, al processo di invecchiamento e alla fase terminale di alcune gravi patologie.

Risulta evidente quanto lo psicomotricista rappresenti un operatore necessario all'interno dell'area sanitaria, in quanto si fa carico di aspetti spesso trascurati proprio perché considerati secondari rispetto alla problematica più evidente, possedendo però con essa intrinseca interrelazione. La varietà dei casi che si affrontano giornalmente ci insegna che una metodologia riabilitativa funzionale o un approccio di psicoterapia verbale non sempre si dimostrano esaustivi per le esigenze di un soggetto e che per una casistica definibile « lieve » (come dimostrano le recenti ricerche rilevando un aumento di questa popolazione infantile che raggiunge un 20 per cento) appare indicato un intervento intermedio, che tenda a ricostruire equilibrio ed armonia dell'identità psicofisica attraverso un approccio del tutto specifico.

In questo contesto, regolamentare al più presto questa professione significa evitare la banalizzazione di questo intervento, con conseguenze di grave danno per la comunità. Onorevoli colleghi ! Per le motivazioni di cui sopra risulta chiaro come adeguare la nostra legislazione in questo senso verrebbe annoverato tra le conquiste di questo Parlamento a tutela dell'essere umano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della terapia psicomotoria).

1. La terapia psicomotoria consiste in un intervento a mediazione corporea che si rivolge alla persona nella sua globalità psicosomatica. Tale intervento, effettuato nell'ambito della prevenzione e della terapia, si propone di armonizzare, mantenere o ristabilire l'identità psicomotoria dell'individuo mediante l'azione e il movimento in un contesto relazionale.

ART. 2.

(Aree di competenza dello psicomotricista).

1. Lo psicomotricista opera nell'area sanitaria, ed è il professionista abilitato all'esercizio della terapia psicomotoria. Il suo intervento, a seguito di diagnosi specialistica, consiste nelle seguenti attività:

a) la delineazione del profilo psicomotorio dell'individuo tramite l'osservazione e l'esame psicomotorio specifico, onde fornire un apporto anamnestico-diagnostico integrativo;

b) un intervento terapeutico mediante l'approccio psicocorporeo, le tecniche psicomotorie specifiche, il rilassamento, il gioco ed attività creativo espressive;

c) attività di studio, ricerca e didattica, di prevenzione e di consulenza professionale nell'ambito delle strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

ART. 3.

(Aree di intervento dello psicomotricista).

1. L'intervento psicomotorio è rivolto a singoli individui o a gruppi di persone di tutte le fasce di età che presentano:

a) ritardo psicomotorio semplice e della comunicazione;

b) sindromi psicomotorie quali inibizione psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motrice, disturbi della percezione del sé e del vissuto, alterazione dello schema corporeo, distorsione dell'immagine corporea, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi dei processi di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici e disgrafie;

c) alterazioni tonico emozionali della sfera affettiva e della comunicazione;

d) disturbi del carattere, del comportamento e dell'apprendimento;

e) espressioni del disagio secondarie ad *handicap*, problematiche pediatriche dell'età evolutiva, patologie psichiatriche e psicosomatiche, disagio specifico da dipendenze e problemi legati all'età geriatrica.

ART. 4.

(Formazione).

1. La formazione dello psicomotricista è impartita da università, scuole ed enti pubblici e privati.

2. Il corso di formazione per psicomotricisti dura tre anni e comprende lezioni teorico-pratiche, attività corporea orientata alla maturazione personale detta specificatamente « vissuto », laboratori tecnici e tirocinio professionale.

3. I contenuti della formazione sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Idoneità e autorizzazioni).

1. Scuole ed enti pubblici o privati diversi dall'università possono richiedere l'idoneità alla formazione degli psicomotricisti, presentando nelle competenti sedi regionali, apposita domanda corredata da statuto della scuola, piano finanziario, documentazione relativa a mezzi tecnici, didattici e logistici, specificità e qualifiche del corpo docente idonei all'effettuazione dei corsi.

2. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per psicomotricisti, nonché l'approvazione del relativo ordinamento, avviene tramite decreto della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia.

3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che intendono chiedere l'autorizzazione, se hanno espletato attività formativa pregressa, sono tenuti a documentarla, costituendo questa titolo preferenziale per la concessione dell'idoneità.

ART. 6.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista è necessario:

a) aver conseguito il titolo di psicomotricista mediante un corso di formazione almeno triennale;

b) essere iscritti all'albo professionale nazionale.

ART. 7.

(Ordine degli psicomotricisti).

1. È istituito l'ordine degli psicomotricisti.

2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti all'albo nazionale. Le fun-

zioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.

3. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 8.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale degli psicomotricisti.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.

ART. 9.

(Iscrizione all'albo).

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

d) aver conseguito il titolo di psicomotricista a conclusione di un corso triennale di psicomotricità.

2. La documentazione relativa ai requisiti deve essere inoltrata con domanda in carta legale al consiglio nazionale dell'ordine.

3. Il consiglio dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.

4. L'albo è redatto in ordine cronologico, secondo le deliberazioni delle iscrizioni. Per ciascun iscritto è precisato co-

gnome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e numero d'ordine d'iscrizione.

ART. 10.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 9, è obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;

b) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 9.

ART. 11.

(Regolamento dell'albo).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

ART. 12.

(Formazione dell'albo ed elezione per gli organi dell'ordine).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 9. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.

2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 9, indìce le elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.

ART. 13.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita su domanda da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 12.

2. Possono presentare richiesta d'iscrizione:

a) coloro che hanno frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti o associazioni o scuole private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma comprendente la formazione personale e teorica, il tirocinio e il superamento dell'esame finale;

b) coloro che da almeno due anni ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale o svolgono attività in regime libero professionale opportunamente comprovata da documenti fiscali.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3554
Lire 500